



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021

composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa CARRA	Presidente
Adriana PARLATO	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere relatore
Tatiana CALVITTO	Referendario
Antonio TEA	Referendario

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

visto l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

visto l'art. 85, comma 8 *bis*, del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 modificato, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, del decreto - legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, concernente gli effetti in materia di giustizia contabile derivanti dalle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto;

viste le "Regole tecniche e operative" per lo svolgimento delle adunanze in camera di consiglio da remoto adottate con i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, n. 153 del 18 maggio 2020 e n.287 del 27 ottobre 2020;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del comune di Castelvetro con prot.27233/2021 del 5 luglio 2021 (prot C.d.c. n.6949 del 5 luglio 2021);

visto il decreto presidenziale n.64/2021 di nomina del relatore, consigliere Giuseppe Grasso;

vista l'ordinanza n. 95/2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio svolta in videoconferenza tramite le applicazioni informatiche in dotazione;

udito il magistrato relatore, consigliere Giuseppe Grasso
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con nota prot. n.27233/2021 del 5 luglio 2021 (prot. C.d.c. n.6949 del 5 luglio 2021), il Sindaco del comune di Castelvetro inoltra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, chiedendo se le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n.23 del 2011, possano essere utilizzate per finalità relative a servizi turistici offerti dal comune : 1) pulizia e decoro delle borgate marinare e del centro storico, 2) stampa *brochure* e *depliant* per la promozione di itinerari turistici, 3) attività di promozione e sostegno in favore di iniziative culturali quali concerti,

spettacoli teatrali ecc., 4) fiere e *workshop*, 5) attività di formazione per giovani che intendono operare nell'ambito turistico.

Il Sindaco ha precisato, inoltre, che il comune si trova in stato di dissesto e ha chiesto quale rilievo potesse assumere, in relazione alla destinazione dei proventi derivanti dall'imposta di scopo di cui al predetto art. 4 del d.lgs. n.23 del 2011, l'art. 259, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000, in base al quale *“per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili”*.

Preliminarmente occorre accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco del comune, legale rappresentante dell'ente locale.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta è parimenti ammissibile, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che prevede per le Regioni e gli enti locali la possibilità di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che, *“analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*, in quanto la questione riguarda l'utilizzazione di entrate finanziarie, sulla base dell'interpretazione data dalla Corte dei conti Sez. Aut. n 5/2006.

Sul merito, il Collegio rileva che il Giudice amministrativo ha accolto una interpretazione estensiva del vincolo di destinazione di detti proventi stabilito dal citato art. 4 d.lgs. n. 23 del 2011: il Consiglio di Stato, sez. V, n.6644/2018 ha affermato che: *“tale disposizione, con formulazione ampia, destina l'entrata tributaria in questione al finanziamento di interventi «in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive»; ed inoltre «di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali»; ed infine «dei relativi servizi pubblici locali»*. L'aggettivo «relativi» presente in quest'ultima espressione, laddove riferito ai beni culturali ed ambientali del comune impositore, può comunque essere inteso a tutti i servizi pubblici locali offerti da quest'ultimo alla collettività, quale ente pubblico a fini generali (cfr. per i comuni l'art. 13 del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e nell'ambito della cui azione amministrativa l'imposta di soggiorno per i non residenti si giustifica

– come sottolineato dal Tribunale – per via dell’aggravio di spesa per tali servizi derivanti dall’afflusso e dal soggiorno di popolazione non residente.”

La possibilità di applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei comuni in stato di dissesto ha trovato conferma nella giurisprudenza contabile che, tuttavia, ha accolto un orientamento più restrittivo (cfr. Corte dei conti sez. contr, Toscana n.28/2015): infatti, trattandosi di una imposta di scopo istituita con vincolo legislativo, la sua possibilità di utilizzo, prevista per le attività di cui all’art. 4 del d.lgs. n.23/2011, declinate in apposito regolamento dell’ente, è stata ritenuta compatibile con lo stato di dissesto dell’ente locale e, segnatamente, con l’art. 259, comma 5, del d.lgs. 267/2000, in quanto la prima norma, cronologicamente successiva alla disposizione del Tuel, deve essere coordinata con la precedente. Essendo l’imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dalla suddetta norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente e ciò pur in costanza di una situazione di dissesto.

A conferma di tale orientamento il Collegio richiama le argomentazioni contenute nella recente pronuncia della Corte dei conti, sez. contr. Puglia n.81/2020, ancorché il parere riguardi il vincolo di destinazione dei proventi da Tari e da contravvenzioni al codice della strada nell’ambito della situazione di dissesto. Nella suddetta deliberazione, infatti, si sottolinea che *“il quadro ordinamentale, nel riconoscimento del principio generale dell’unità del bilancio, individua, tuttavia, particolari gestioni, per le quali il vincolo di destinazione è posto a garanzia del raggiungimento di specifiche finalità pubbliche oggetto di programmazione”*.

In tal senso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che la possibilità di finalizzare determinate entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n.23 del 2011 a spese predefinite, in quanto deroga normativamente disposta al principio di unità del bilancio, non si pone in contrasto con i limiti e le finalità di cui all’art. 259, comma 5, del Tuel.

P.Q.M.

la Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana rilascia il parere richiesto dal Sindaco del Comune di Castelvetro nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al suddetto comune nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021.

IL RELATORE

Giuseppe Grasso

IL PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

Depositato in Segreteria il 17 novembre 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura